

VENDITE TRANSFRONTALIERE MAGGIORI TUTELE PER I CONSUMATORI

di

Michele Miccoli

La Corte di giustizia, interpellata in relazione all'acquisto di un'automobile usata, presso un commerciante francese, da parte di un consumatore tedesco con la **sentenza 17 ottobre 2013 nella causa C-218/12**, ha precisato la portata del Regolamento 44\2001 del Consiglio.

Infatti, in caso di controversia transfrontaliera tra consumatore e commerciante, la Corte chiarisce che il consumatore che voglia agire in giudizio può farlo – in deroga al principio generale in base al quale il giudice competente è quello del luogo in cui il convenuto ha il domicilio – dinanzi al Tribunale del luogo del suo domicilio a condizione che:

-il commerciante deve esercitare la propria attività commerciale o professionale nello Stato membro di residenza del consumatore, oppure dirigere, con qualsiasi mezzo, la sua attività verso tale Stato membro;

-il contratto oggetto di controversia deve rientrare nell'ambito di questa attività.

Si potrà, in tale circostanze, convenire il commerciante direttamente davanti al giudice del proprio Stato membro, anche se il contratto oggetto di controversia non sia stato concluso a distanza, ma presso la sede del commerciante nello Stato membro di quest'ultimo.

La vicenda riguarda il sig. Sabranovic, un commerciante di vetture usate di Spicheren, località situata in Francia in prossimità del confine tedesco, il quale

disponeva, tra l'altro, di un sito Internet sul quale erano indicati i numeri di telefono francesi e un numero di telefono cellulare tedesco, accompagnati dai rispettivi prefissi internazionali.

Il sig. Emrek, residente a Saarbrücken (Germania) apprendeva tramite conoscenti dell'esistenza dell'impresa del sig. Sabranovic, ove si recava personalmente per acquistare ed acquistava un veicolo usato.

Successivamente, a causa di problemi insorti, il venditore si è visto citare in giudizio innanzi alla Pretura di Saarbrücken, competente ex art. 15 del regolamento 44/2001, poiché dal contenuto del suo sito Internet risulterebbe che l'attività commerciale di quest'ultimo è diretta verso la Germania, per un'azione di garanzia.

Mentre, l'Amtsgericht dichiarava il ricorso irricevibile; invece, in sede di opposizione, il Tribunale regionale di Saarbrücken riteneva che l'attività del commerciante fosse diretta verso la Germania ma si chiedeva se dovesse sussistere un **"nesso di causalità tra il mezzo, vale a dire il sito Internet"**, utilizzato per dirigere l'attività commerciale verso lo Stato membro del domicilio del consumatore, e **"la conclusione del contratto con il consumatore"**.

Dall'azione in giudizio emerge il dubbio interpretativo se, nei casi in cui il sito Internet di un imprenditore sia diretto verso lo Stato membro del consumatore, l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento CE richieda, quale ulteriore requisito, che lo stesso sito abbia indotto il consumatore a concludere un contratto; così ponendosi in relazione causale.

I giudici di Lussemburgo hanno rilevato che sebbene il regolamento non richiede la sussistenza di un nesso di causalità tra il mezzo, vale a dire il sito Internet, utilizzato per dirigere l'attività commerciale o professionale verso lo Stato membro del

domicilio del consumatore, e la conclusione del contratto con il consumatore medesimo; può certamente rappresentare un indizio rilevante per il giudice nazionale, che lo può prendere in considerazione per determinare se l'attività sia effettivamente diretta verso lo Stato membro di domicilio del consumatore.

La Corte rammenta, inoltre, di aver già individuato, in precedenza, un elenco di indizi che possono risultare d'ausilio per il giudice nazionale nella valutazione della sussistenza del requisito essenziale relativo all'attività commerciale diretta verso lo Stato membro di domicilio del consumatore.

Pertanto, spetterà al giudice del rinvio effettuare la valutazione e determinare se sia applicabile la competenza speciale a favore del consumatore.

1 Avvocato del Foro di Taranto.

2 Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 (GU L 12 del 16.1.2001).

3 Sentenza della Corte del 7 dicembre 2010, Pammer e Hotel Alpenhof, C-585/08 e C-144/09

4 Sentenza della Corte del 6 settembre 2012, Mühleitner, C-190/11.